

§ 1079. - Reg. (CEE) 29 giugno 1982 n. 2057/82. Alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri.

TITOLO I

ISPEZIONE DEI PESCHERECCI E DELLE LORO ATTIVITÀ

Art. 1. 1. Nei porti situati sul suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ogni Stato membro procede all'ispezione dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, per garantire l'osservanza di ogni regolamentazione in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo.

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro, in seguito ad una ispezione effettuata ai sensi del paragrafo 1, constatano che un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o registrato in uno Stato membro non osserva la regolamentazione in vigore in materia di conservazione e di controllo, esse intentano azioni penali o amministrative contro il capitano del peschereccio medesimo.

3. Affinché l'ispezione venga effettuata nel modo più efficace ed economico possibile, gli Stati membri coordinano le proprie attività di controllo e prendono misure che consentano alle loro competenti autorità ed alla Commissione di tenersi reciprocamente e regolarmente informate in merito all'esperienza acquisita.

Art. 2. 1. L'ispezione di cui all'articolo 1 viene eseguita da ciascuno Stato membro e per suo conto da un servizio d'ispezione da esso designato.

Nell'espletamento dei compiti ad essi assegnati gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni e delle misure di cui all'articolo 1. Essi esercitano inoltre le loro attività in modo da evitare un'ingerenza non giustificata nelle normali attività di pesca. Essi fanno anche in modo che non sia esercitata alcuna discriminazione nella scelta dei settori e dei pescherecci da ispezionare.

2. I responsabili dei pescherecci che formano oggetto dell'ispezione cooperano facilitando l'ispezione effettuata in conformità del paragrafo 1.

Art. 3. 1. I capitani dei pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro e che pescano specie appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un totale ammissibile di catture (TAC) tengono un giornale di bordo indicando, come minimo, i quantitativi per ogni specie catturati e trattenuti a bordo, la data e il luogo di tali catture, in rapporto alla più piccola unità per cui sia stato fissato e gestito un TAC, nonché il tipo di dispositivi di pesca impiegati.

2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i capitani di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro la cui lunghezza fuori tutto è:

- a) inferiore o uguale a 10 m;
- b) superiore a 10 m, ma non superiore a 17 m, se compiono viaggi di 24 ore al massimo, calcolate dal momento dell'uscita dal porto al momento del rientro in porto, oppure;
- c) inferiore o pari a 12 m se operano nello Skager-

rak o nel Kattegat.

Art. 4. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 13, possono essere adottate modalità di applicazione degli articoli 1 e 2 in particolare per quanto concerne:

- a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi usate per l'ispezione e degli altri analoghi mezzi di ispezione impiegati da uno Stato membro;
- b) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori e i capitani dei pescherecci quando un ispettore intende effettuare un'ispezione a bordo;
- c) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori a bordo di un peschereccio, per l'ispezione di quest'ultimo, dei suoi dispositivi di pesca o delle sue catture;
- d) la relazione che gli ispettori sono tenuti a redigere dopo ogni ispezione a bordo;
- e) la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e dei loro dispositivi di pesca.

Art. 5. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione le informazioni relative al numero di pescherecci ispezionati, la loro nazionalità, il tipo d'infrazioni constatate e i provvedimenti da essi presi in conseguenza.

TITOLO II

CONTROLLO DELLE CATTURE

Art. 6. 1. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio, il capitano di ogni peschereccio la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri e che batte bandiera di uno Stato membro o è registrato in uno Stato membro, oppure il suo mandatario, presenta alle autorità dello Stato membro di cui utilizza i punti di sbarco una dichiarazione, della cui veridicità il capitano è il solo responsabile, dalla quale risultino almeno, per ogni riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC, i quantitativi sbarcati con l'indicazione del luogo in cui sono state effettuate le catture, in rapporto alla più piccola zona per la quale sia stato fissato e gestito un TAC. Qualora le catture siano state effettuate in acque sotto la sovranità o la giurisdizione dei paesi terzi, tali informazioni devono risultare separatamente facendo riferimento alle acque di ogni paese terzo interessato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni fatte a norma del paragrafo 1.

Art. 7. Fatto salvo l'articolo 6, il capitano di un peschereccio di cui all'articolo 1, che

- trasborda quantitativi qualsiasi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC su un'altra nave, indipendentemente dal punto di sbarco, o

- sbarca tali quantitativi direttamente al di fuori del territorio della Comunità,

informa, all'atto del trasbordo o dello sbarco, lo Stato membro di cui la sua nave batte bandiera o nel quale essa è registrata sulle specie e sui quantitativi di cui trattasi, nonché sulla data del trasbordo o dello sbarco e sul luogo di cattura in rapporto alla più piccola zona per la quale sia stato fissato e ge-

stato un TAC. Qualora le catture siano state effettuate in acque sotto la sovranità o la giurisdizione dei paesi terzi, tali informazioni devono risultare separatamente facendo riferimento alle acque di ogni paese terzo interessato.

Art. 8. Se il trasbordo o lo sbarco avvengono più di quindici giorni dopo la cattura, le informazioni richieste agli articoli 6 e 7 devono essere comunicate al più tardi quindici giorni dopo la cattura alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale essa è registrata.

Art. 9. 1. Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli sbarchi di catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC vengano registrati. A tal fine, gli Stati membri possono disporre che la prima immissione sul mercato venga effettuata mediante vendita all'asta.

Qualora le catture di una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC non siano immesse per la prima volta sul mercato mediante vendita all'asta, gli Stati membri provvedono affinché i quantitativi in questione siano comunicati ai centri di vendita all'asta oppure agli organismi designati da tali Stati.

2. Anteriormente al 15 di ogni mese, ogni Stato membro notifica alla Commissione i quantitativi delle catture appartenenti a una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a un TAC sbarcati durante il mese precedente e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli articoli 7 e 8.

Nelle notifiche alla Commissione devono figurare il luogo delle catture, come specificato negli articoli 3 e 6, nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.

3. Le notifiche ricevute vengono comunicate dalla Commissione agli altri Stati membri il 25 di ogni mese.

Art. 10. 1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, sono conteggiate sul contingente assegnato a detto Stato per la riserva o gruppo di riserve ittiche in questione, indipendentemente dal punto di sbarco.

2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. Previa notifica ai sensi del paragrafo 2 o di sua propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle

informazioni disponibili, la data entro cui ritiene che, per una riserva o un gruppo di riserve ittiche, le catture soggette a contingentamento effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro cessano di pescare una specie di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato per la specie della riserva o del gruppo di riserve ittiche in questione; tali pescherecci cessano di detenere a bordo, di sbarcare o trasbordare o di far sbarcare o trasbordare dette catture sempreché siano state effettuate dopo tale data.

TITOLO III

IMPIEGO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

Art. 11. Se i pescherecci pescano talune specie in talune zone o durante taluni periodi in cui non è autorizzato l'impiego di reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle previste nelle disposizioni applicabili, dette reti devono essere riposte conformemente a quanto precisato in allegato, in modo da non essere facilmente utilizzate.

Art. 12. 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare tale richiesta d'informazioni la Commissione specifica il termine entro cui l'informazione deve essere fornita.

2. La Commissione, se ritiene che siano state commesse irregolarità nell'applicazione del presente regolamento, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che avviano in tal caso un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare agenti della Commissione. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione gli sviluppi e i risultati dell'indagine.

3. Per garantire l'osservanza del presente regolamento da parte degli Stati membri la Commissione ne può verificare in loco l'applicazione.

4. a) A tal fine i funzionari incaricati dalla Commissione possono assistere, nella misura da essa ritenuta necessaria, alle operazioni d'ispezione effettuate dai servizi nazionali. La Commissione stabilisce appropriati collegamenti con gli Stati membri al fine di elaborare, per quanto possibile, un programma di ispezione reciprocamente accettabile. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per facilitarle l'espletamento di tale compito. Tuttavia, per l'ispezione in mare o con l'aereo, in casi debitamente motivati in cui i servizi nazionali competenti devono assolvere altri compiti prioritari relativi, in particolare, alla difesa, alla sicurezza o al controllo doganale, le autorità dello Stato membro conservano il diritto di rinviare o di dirigere altrove le operazioni di ispezione alle quali la Commissione intende assistere: in questi casi lo Stato membro coopera con la Commissione al fine di prendere accordi alternativi.

b) Per quanto riguarda le ispezioni in mare o le

ispezioni con l'aereo, il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni, tenuto conto dell'obbligo delle sue autorità di applicare il presente regolamento. I funzionari incaricati dalla Commissione che partecipano a tali operazioni si adeguano alle norme e agli usi stabiliti dal capitano.

c) In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni in mare, con l'aereo o a terra, i funzionari incaricati dalla Commissione non possono procedere a controlli sui privati, ma accompagnano gli ispettori nazionali che rimangono responsabili in qualsiasi momento delle operazioni d'ispezione effettuate.

Art. 13. Le modalità di applicazione degli articoli da 3 a 10 del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Art. 14. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria, nonché alla politica comune in materia

di pesca.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca.

Art. 15. Il regolamento (CEE) n. 753/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, che prevede le modalità di registrazione e di trasmissione delle informazioni relative alle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri, è abrogato.

Art. 16. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla data dell'applicazione del regolamento che il Consiglio adotterà e che fisserà, per talune riserve o per taluni gruppi di riserve ittiche che si spostano nella zona di pesca della Comunità, il volume totale delle catture permesse nel 1982 e la quota di queste catture disponibile per la Comunità, nonché la ripartizione di detta quota tra gli Stati membri e le condizioni che disciplinano l'esercizio della pesca del totale ammissibile di catture permesse; esso è comunque applicabile al più tardi a decorrere dal 10 gennaio 1983.